

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3029-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE EMO CAPODILISTA)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1991

ONOREVOLI SENATORI. - L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, fu istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, che, all'articolo 3, ne prevede una durata di trenta anni.

Norme integrative intese ad individuare le sue funzioni di bonifica e ad ampliare quelle di valorizzazione fondiaria furono emanate con le leggi 15 settembre 1964, n. 765, e 2 aprile 1968, n. 504. Con tali leggi all'Ente - cui si attribuì l'attuale denominazione di «Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni» - furono assegnati compiti fondamentali sull'uso e sulla regimazione delle acque e per l'esecuzione di opere di bonifica e di sistemazione idraulica.

Funzioni di bonifica montana per il comprensorio preappenninico umbro-toscano furono inoltre attribuite all'Ente con decreto interministeriale del 27 maggio 1966.

A seguito della legge 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (che includeva l'Ente nella tabella B, comprendente gli enti da sottoporre a particolare procedura intesa ad individuare quelli che, dopo il trasferimento delle relative funzioni alle Regioni, dovevano essere soppressi o conservati, con riguardo ai compiti non trasferiti nè trasferibili), il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979) ha ridisegnato i compiti dell'Ente confermandone la competenza in materia di: progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria

per i bacini idrografici interregionali individuati secondo la normativa vigente; esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza; studi e ricerche connesse alle attività predette.

In relazione a tali compiti si è posta la necessità di adeguare strutture e funzionamento dell'Ente e di prorogarne la stessa durata, scadendo il 6 novembre 1991 i trent'anni previsti dall'articolo 3 della legge istitutiva.

Da qui la presentazione da parte del Governo alla Camera dei deputati del disegno di legge n. 4531 approvato il 5 novembre dalla Commissione agricoltura, nel quale, fra l'altro, è prevista la proroga di dieci anni della durata dell'Ente stesso.

È importante sottolineare che il testo approvato dalla Camera dei deputati (ora atto Senato n. 3032) è il frutto del pieno accordo raggiunto con le Regioni interessate.

Data, tuttavia, l'impossibilità di concludere l'iter parlamentare del disegno di legge prima che scadesse la durata dell'Ente, si è posta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare la cessazione dell'Ente e la sua liquidazione con il blocco delle opere idrauliche in corso.

A tale esigenza risponde dunque il decreto-legge al nostro esame, col quale il Governo si limita a prorogare di due anni il termine originariamente previsto nell'articolo 3 della legge n. 1048 del 1961.

Per quanto riguarda la durata della proroga - su cui si sono incentrati i pareri delle Commissioni affari costituzionali e per le questioni regionali - si può convenire sul fatto che non sia indispensabile che la decretazione d'urgenza preveda una lunga proroga, dal momento che il già ricordato disegno di legge ordinario trasmessoci dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 3032) introduce una durata decennale della proroga. D'altra parte la proroga biennale

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prudentemente prevista nel decreto-legge dal Governo trova le sue motivazioni nel prolungato *iter* che il citato disegno di legge n. 3032 ha dovuto superare nell'altro ramo del Parlamento.

Nell'intento di venire incontro a talune preoccupazioni emerse nel corso del dibattito,

la Commissione propone che il decreto-legge venga convertito con una modifica - all'articolo 1, comma 1 - intesa a ridurre il periodo di proroga da due anni a diciotto mesi.

EMO CAPODILISTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

13 novembre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere favorevole.

Si fa comunque presente alla Commissione di merito l'opportunità di ridurre il termine biennale della proroga della durata dell'Ente, disposto dal decreto-legge n. 352, in considerazione della larga convergenza riscontrata nell'approvazione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge n. 3032 - attualmente in discussione presso la Commissione agricoltura del Senato - che proroga invece di dieci anni la durata dell'Ente stesso.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

13 novembre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: BARBERA)

13 novembre 1991

La Commissione, esprime, sul disegno di legge n. 3029, parere favorevole alla proroga della durata dell'Ente, fino alla definizione di una apposita convenzione tra le competenti amministrazioni centrali dello Stato e le regioni Toscana e Umbria intesa a determinare la struttura e le funzioni dell'Ente stesso, prevedendo, altresì, che in ogni caso il periodo di proroga non possa superare i sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 352.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «di due anni» con le parole: «di diciotto mesi».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1991.

Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'operatività dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, al fine di assicurare continuità ai rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal predetto Ente, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento dell'apposito disegno di legge di riforma funzionale e strutturale del medesimo Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è prorogato di due anni.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.